



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera 191 - 30173 Mestre (VE)

R.G. n.131/2019

Ill.mo G.L. Dott.ssa Travia Anna

Udienza cautelare del 25.06.2019, h. 13.00

TRIBUNALE DI BELLUNO

- SEZ. LAVORO -

Nella causa in epigrafe, promossa dal sig. Della Corte Stefano, CF: DLLSFN83A17D801Z,
(rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Masini), con ricorso art.700 c.p.c. *ante causam*

(Ricorrente)

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F.: 80185250588), in
persona del Ministro *pro tempore*;

(Resistenti)

L'amministrazione resistente, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) , rappresentata e difesa, ex art. 417 bis c.p.c. (nonché ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 17 del 20.01.2009), dal funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Dott. Alessandro Mari, C.F. MRALSN75E31H703H, giusta delega prot.12134 del 24-6-19 in atti, ed elettivamente domiciliate in Venezia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Via Forte Marghera 191, Venezia-Mestre, fax 041/2723120 – PEC: drve@postacert.istruzione.it; drve.contenzioso@postacert.istruzione.it (ai fini delle future comunicazioni di cancelleria), si costituisce nel procedimento in epigrafe per il presente giudizio cautelare, depositando e scambiando la seguente

MEMORIA DIFENSIVA PER L'UDIENZA CAUTELARE DEL 25.06.2019

Con atto notificato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia il ricorrente in epigrafe proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Belluno- Sezione Lavoro contro il MIUR, l'USRV, per ivi sentire accolte le seguenti conclusioni dal Giudice del Lavoro: *"verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669 bis e ss. c.p.c. Voglia con decreto inaudita altera parte e, in subordine, con ordinanza previa audizione delle parti: - disporre l'inserimento con riserva del ricorrente in graduatoria di circolo ed istituto di terza fascia ex art. 9.7 del D.M. 640/2017.*

- in accoglimento del presente ricorso ex art. 700 c.p.c., per i motivi tutti esposti in premessa o anche per altri che saranno ritenuti e/o emergeranno in corso di causa, previa eventuale disapplicazione di ogni atto, anche amministrativo, connesso e presupposto ai provvedimenti di risoluzione del contratto di lavoro a tempo



*determinato personale ATA, profilo collaboratore scolastico, e decreto di esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, accertare il grave pregiudizio che il ricorrente ha ricevuto dalle predette deliberazioni/decreti emessi dal Dirigente Scolastico; **per l'effetto, ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il triennio 2018-2021 – personale ATA' per il profilo collaboratore scolastico con attribuzione del punteggio corrispondente al titolo di diploma di maturità***

sia condannata altresì l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno patito dal ricorrente quantificato nelle retribuzioni non percepite dalla data di risoluzione del contratto di lavoro (4 aprile 2019) sino alla scadenza contrattuale prevista per il giorno 30.06.2019, con orario di trentasei ore settimanali, per il profilo di collaboratore scolastico; ovvero gli sia liquidato, anche in via equitativa il risarcimento per il danno subito anche per la violazione dei principi di correttezza buona fede di cui all'art. 1375 c.c.

in via subordinata: per i motivi tutti esposti in narrativa e previa ogni opportuna deliberazione e decisione sia ordinato alla convenuta amministrazione l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo ed istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico con il punteggio di 9,00 titolo di preferenza "S" così come da provvedimento del 6 aprile 2019 sub. prot. n.566/2019;

- spese, diritti ed onorari rifiuti.

L'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, assegnava al ricorrente stesso termine fino al 17.06.2019 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e fissava l'udienza cautelare del 25.06.2019, ore 13.00, per la comparizione delle parti.

In relazione al predetto ricorso ex art. 700 c.p.c., per quanto *ex adverso* dedotto e prodotto, se ne contesta la fondatezza sotto il profilo di entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, osservando e deducendo quanto segue.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1)- In via preliminare di rito- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

L'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare lo scavalco da parte dell'istante (nelle graduatorie- profilo collaboratore scolastico (CS) di III fascia d'Istituto per personale ATA- Scuole della prov. di Belluno) di altri aspiranti alle supplenze, i quali hanno presentato domanda e sono stati iscritti nelle predette graduatorie, per cui si chiede all'Ill.mo Giudice adito di disporre la notifica ai controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso sul sito MIUR o nelle modalità ritenute più opportune, visto l'elevato numero di controinteressati presenti nelle graduatorie, in particolare quelle d'Istituto di III fascia –ATA –profilo Coll. Scol. (vi è una graduatoria per ogni scuola scelta dal ricorrente, fino ad un massimo di 30 scuole, ai sensi del DM 640/17-art.6 co.3; si allega (all. n.1 – pag.35) graduatorie ATA - profilo CS del CPIA di Belluno (codice meccanografico BLMM08400L) con posiz. del ricorrente n.199 prima dell'esclusione dalla graduatoria stessa).

2) NEL MERITO si premette, in punto di fatto e in relazione alla ricostruzione dell'attività operata dall'Amministrazione resistente, **che** l'Istituto statale "C.P.I.A" (Centro Provinciale Istruzione adulti) di Belluno, nell'ambito dei dovuti controlli ex art.7 DM n.640/17, all'atto della stipula del primo contratto (stipulato dal 27-9-18), sulle autocertificazioni rese nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia d'Istituto-ATA datata 27.10.2017 (inviata al



Dirigente scolastico dell'I.I.S. "Catullo" di Belluno – all. 2) proposta dall'interessato Sig. Della Corte Stefano ha riscontrato una discordanza tra quanto indicato e rappresentato dall'interessato stesso nella Sezione C, pag. 3, della predetta domanda, e quanto risultante dalla documentazione acquisita nel corso dell'anzidetto controllo.

- In specie l'interessato, nella suddetta domanda, ha dichiarato, nella predetta sezione C per i titoli di studio/accesso indicati relativamente al profilo di collaboratore scolastico, di avere conseguito, nell'a.s. 2011/2012, con il punteggio di 100/100, presso l'Istituto "Schola Albiniani" di S. Maria Capua Vetere, il seguente titolo di studio: "Diploma di qualifica Professionale di Operatore dei servizi sociali".
- Dopo aver acquisito la predetta domanda dall'I.I.S. "Catullo" di Belluno, ha quindi chiesto conferma della sussistenza e della regolarità del titolo di studio in questione all'indirizzo dell'Istituto Paritario "Schola Albiniani", che, con nota del 10.12.2018 (all. 3 - corrisp.), a riscontro della predetta richiesta, ha comunicato la propria conferma del conseguimento del titolo di studio in questione.
- In seguito il CPIA di Belluno ha provveduto a richiedere all'Ufficio IX –A.T. di Caserta dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania conferma circa il regolare conseguimento del diploma di cui sopra, il quale ha risposto con prot. n.5127 del 01-04-19 che non è possibile convalidare l'esito di tale titolo e che tanto è stato opportunamente segnalato alla competente Procura della Repubblica (all. 3).
- Pertanto il CPIA di Belluno, non potendo configurarsi, nel caso di specie, un titolo avente valido per l'accesso alle graduatorie d'Istituto di III fascia -ATA, ai sensi dell'art.2, comma 5 lettera G) del D.M. n. 640 del 30/08/2017, connotato da non veridicità, ha proceduto – provvedendo contestualmente anche alla revoca in via di autotutela di un proprio precedente ed erroneo atto di mera ridefinizione del punteggio rilevante per la posizione in graduatoria dell'interessato in relazione al profilo di collaboratore scolastico (all. 4) – alla decadenza e esclusione dalle medesime graduatorie del Sig. Della Corte, per la qualifica di collaboratore scolastico, con correlata risoluzione del contratto di lavoro stipulato dal 27.09.2018 con scadenza prevista fino al 30.06.2019, con i provvedimenti già depositati da controparte e oggi qui prodotti (all. 4- provvedimenti CPIA di Belluno).
- V'è da rilevare sin d'ora che anche il primo provvedimento del 6-4-19, che aveva mantenuto il sig. Della Corte in graduatoria per profilo Coll. scol. rideterminando il punteggio (valutando il diploma dell'Istituto "Pegaso", con minor punteggio al posto di quello della "Schola Albiniani" con maggior punteggio), aveva in ogni caso comportato la risoluzione del contratto, essendo indicato nel medesimo atto che il servizio prestato dal 27-9-18 al 6-4-19 è da considerarsi prestato di fatto (solo ai fini economici) e non di diritto e non dev'essere attribuito alcun punteggio.
- Ciò posto, controparte, ritenendosi leso dall'operato della Pubblica Amministrazione oggi resistente, impugna i predetti provvedimenti per le ragioni esposte in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio cautelare



2-A) SULL'ASSENZA DEL FUMUS BONI IURIS

In punto di diritto, con riferimento al *fumus boni iuris*, esso risulta del tutto assente nel caso di specie, per le seguenti ragioni.

- In primo luogo, si evidenzia che il CPIA di Belluno si è attivato per espletare i controlli di cui al DM n. 640/17 sulla domanda presentata dall'interessato relativamente a tutti i titoli di studio/culturali e di servizio ivi dichiarati, con richiesta di trasmissione di copia della domanda medesima all'Istituto Sup. "Catullo" di Belluno, presso cui la domanda è stata presentata dall'interessato.

Si precisa, sul punto, da un lato, al fine di fugare *in nuce* qualsivoglia possibile contestazione avversaria, che è normale e corretta prassi di ogni istituto scolastico quella per la quale, in relazione ad ogni nuovo anno scolastico, l'attività di verifica sulla documentazione presentata dagli interessati viene posta in essere successivamente al completamento integrale della fase di ricerca e individuazione dei candidati per la copertura dei posti vacanti del personale sia ATA che docente, e ciò per consentire, nel pieno perseguimento del buon andamento e dell'efficienza dell'attività dell'Amministrazione scolastica, il corretto funzionamento dell'Istituto scolastico di riferimento ad ogni inizio, per l'appunto, di anno scolastico. Ne consegue, dunque, che la tempistica sopra indicata, inerente l'inizio delle operazioni di verifica relative alle dichiarazioni rese dal ricorrente nella domanda per cui è causa, appare assolutamente legittima e tempestiva, sia di per sé sia, in ogni caso, ove rapportata e colta con riferimento alle esigenze amministrative indicate e alla correlativa esposta prassi.

Dall'altro lato, si evidenzia, comunque, con osservazione da ritenersi dirimente, e tale da espungere definitivamente dalla questione qualsivoglia dubbio di sorta, che il D.M. 640/2017, seppure all'art. 7 prescrive che i controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati siano effettuati "tempestivamente", non indica né prevede, tuttavia, alcun preciso e specifico termine di natura perentoria che qualifichi in questo senso tale indicazione temporale: l'avverbio "tempestivamente", pertanto, nel contesto normativo in cui è inserito, privo come esso è di una pur minima specificazione temporale, nonché in quanto sprovvisto, allo stesso tempo, anche di un'espressa indicazione sulla perentorietà del "termine", deve necessariamente intendersi quale termine meramente ordinatorio, in virtù del quale la tempestività deve essere intesa solamente come non eccessivo ritardo nell'inizio delle operazioni di verifica in questione, parametrato al contesto di riferimento, alle prioritarie esigenze amministrative (sopra precisate) rispetto alla verifica stessa, e alle concrete ragioni, sopra esposte, che hanno implicato l'inizio delle operazioni di verifica in un dato tempo.

A conferma ulteriore, si veda, al riguardo, il decreto cautelare n. 2595/2019 del 10.05.2019, con cui codesto Ill.mo Tribunale adito di Venezia, in una controversia vertente su identica materia a quella oggetto del presente giudizio, ha espressamente statuito, caso analogo di verifica avviata nel mese di novembre, che "l'art. 7 del DM 640/2017 non stabilisce una precisa tempistica per l'adozione dei controlli da parte del Dirigente Scolastico controlli che peraltro nel caso di specie si sono rivelati complessi, come emerge dalla documentazione dimessa dall'Amministrazione".

Per tale via l'azione dell'Amministrazione, in relazione all'inizio delle operazioni di verifica in questione, appare, nel caso concreto, per le ragioni concrete e contingenti che si sono evidenziate in premessa, assolutamente ragionevole.



Pertanto si rileva che la durata della verifica, sfociata negli esiti oggetto di causa, per il quale non sono tra l'altro previsti termini finali/perentori, è stata inevitabilmente rapportata anche al numero di richieste da fare e alle problematiche riscontrate in tema di riconoscimento del titolo di studio c/o l'Istituto "Pegaso".

Ne consegue, ancora una volta, anche l'angolo visuale ora considerato, la piena tempestività dell'operato della Pubblica Amministrazione oggi resistente.

- In terzo luogo, non risulta in ogni caso applicabile alla fattispecie di cui è causa il termine perentorio di trenta giorni di cui alla L. n.69/2009 per i procedimenti amministrativi (disciplinati in via generale dalla L. n.241/90).

Al riguardo si rileva che nell'odierna causa si verte in tema di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, rispetto al quale la PA agisce con i poteri del datore di lavoro e pone in essere atti di gestione del rapporto di lavoro, e non già provvedimenti amministrativi.

Si rimanda, sul punto, per una conferma del foro interno adito in ordine a ciò che si viene argomentando, a quanto precisato nell'oggi prodotto decreto n. 2595/2019 del Tribunale Di Venezia (cfr. il doc. 13 del fascicolo di parte resistente – G.I. Dott.ssa Menegazzo in causa r.g. 643/2019-1), ove è espressamente statuito che **“non è pertinente la dedotta violazione delle disposizioni di cui alla L. 241/90, vertendosi nella fattispecie di causa in tema di provvedimenti di gestione del rapporto di lavoro da parte di una PA, cui non si applica la richiamata disciplina”**.

Nulla hanno a che vedere, invero, con l'operatività della P.A. quale datore di lavoro, né le disposizioni della legge n. 241/1990, che regola il procedimento amministrativo, né i vizi di carenza di motivazione, violazione di legge e sviamento di potere, che a loro volta attengono agli atti amministrativi, e non già agli atti di gestione del rapporto di lavoro (in tal senso si è espresso, ancora una volta, proprio il Tribunale di Venezia con sentenza n. 586/2017 pubbl. il 12/10/2017 – in causa R.G. n. 96/17 – G.L. Dott.ssa Bortolaso – relativamente ad un caso di rettifica punteggio in Graduatorie d'Istituto ATA di terza fascia e risoluzione contratto lavoro stipulato).

Si veda, ad ulteriore conferma, la seguente giurisprudenza di legittimità che si riporta:

“Le norme della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo riguardano i procedimenti strumentali alla emanazione da parte della pubblica amministrazione di provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta, e non sono perciò applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi della efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo” (Cassazione Sezione Lavoro n. 7704 del 16.5.2003).

Inoltre, *“nell'ambito del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme del diritto privato, l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo della efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo; di conseguenza, il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) ed i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 Cod. civ.), mentre non sono applicabili né la distinzione tra vizi di legittimità e di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, né i vizi di legittimità per incompetenza, eccesso di potere, e violazione di legge”* (Cassazione Sezione Lavoro n.11589 del 28.7.2003).



Ma anche a voler considerare applicabili i principi generali dell'azione amministrativa, gli invocati vizi si palesano insussistenti, in quanto l'Amministrazione scolastica, in applicazione del generale principio di autotutela, ha doverosamente disposto con decreto n.610 del 15.04.2019, il depennamento del ricorrente dalla graduatoria per cui è causa con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, sia, la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel frattempo stipulato tra l'Amministrazione e l'odierno ricorrente.

Non vi può, invero, comunque essere violazione della L. n. 241/90, con riguardo a vizi procedurali, dal momento che tutti i provvedimenti oggi impugnati, tutti congruamente motivati, sono tutti atti dovuti e vincolati per l'Amministrazione scolastica, l'uno all'altro reciprocamente e necessariamente interconnessi, e, comunque, il contenuto di ciascuno di essi non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, vista l'accertata carenza di un titolo con valore legale per l'inserimento nelle graduatorie per il profilo oggetto di causa (Collaboratore scolastico- CS).

Infatti l'art.21-octies della L. 241/90 afferma: *“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.*

È palese inoltre l'interesse pubblico contrapposto e prevalente, consistente nell'interesse di tutti gli altri aspiranti alle supplenze (inseriti in graduatoria di III fascia –ATA della provincia di Venezia- profilo collaboratore scolastico) a non essere illegittimamente scavalcati dal ricorrente in seguito ad erroneo riconoscimento di titoli non valutabili, punteggio che poi si sarebbe riflettuto anche sulle future graduatorie.

Ai fini del depennamento impugnato, invero, rileva – oggettivamente, si noti bene – la mancanza di titolo idoneo avente valore legale per l'accesso alle graduatorie d'Istituto di III fascia ATA, di cui l'Amministrazione scolastica resistente è venuta a conoscenza in occasione dei suddetti accertamenti ex art.7 DM n. 640/17 (nessuna mancanza di imparzialità e trasparenza è pertanto attribuibile), in relazione altresì alla non veridicità o mendacità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento.

Come sopra osservato, il competente Ufficio IX –A.T. di Caserta dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania conferma circa il regolare conseguimento del diploma di cui sopra, il quale ha risposto con prot. n.5127 del 01-04-19 che non è possibile convalidare l'esito del titolo (c/o Schola Albiniani) dichiarato dall'odierno ricorrente e che tanto è stato opportunamente segnalato alla competente Procura della Repubblica (v. all. 3), acclarando, pertanto, gravi irregolarità nel rilascio del titolo in questione, disconoscendone la veridicità (è stata fatta anche dal CPIA di Belluno segnalazione alla Procura Repubblica) e, in ogni caso, la validità.

Pertanto correttamente il CPIA di Belluno ai sensi dell'art.75 e 76 DPR n.445/00 (con conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria), richiamati dagli artt.7 e 8 del DM n.640/17. (v. all. n.5).

A nulla rileva, come sostenuto da controparte, il fatto che all'epoca del conseguimento del titolo l'Istituto “Schola Albiniani” fosse in regime di parità scolastica, dovendosi rispettare tutte la normativa in materia di scuole paritarie ai fini della corretta e valida emissione del titolo.



Le Scuole Paritarie, come da normativa di riferimento (L. n.62 del 10/3/2000 e D.M. n. 267 del 29/11/2000 sul procedimento di riconoscimento della parità e DM n.83 del 10-10-2018 sul funzionamento delle scuole paritarie), devono rispettare le disposizioni in materia di esami di stato per rilasciare titoli aventi valore legale al pari di quelli delle scuole statali.

Conseguentemente alcuna paventata illegittimità del depennamento dalle Graduatorie d'istituto (profilo CS) e risoluzione contratto e violazione dei principi di correttezza, buona fede e diligenza, può configurarsi nel caso oggetto di lite.

- In secondo luogo osserva, controparte, in via subordinata, che il provvedimento di depennamento oggetto di causa sarebbe comunque illegittimo in quanto il ricorrente sarebbe in possesso anche di un altro titolo di studio rilevante al fine dell'accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma di scuola superiore conseguito presso l'Istituto "Pegaso" di tecnico economico nell'a.s. 2014/2015, con punteggio 72/100, anch'esso dichiarato dal ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto in oggetto, sebbene dichiarato quale titolo di accesso per il profilo di Assistente amministrativo e non per quello di collaboratore scolastico.

Parte ricorrente asserisce, in sostanza, che, dal momento che l'art. 2, co.5, lett. g), del D.M. 640/2017 pone, quale requisito di accesso per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia, profilo di collaboratore scolastico, tra l'altro, anche *"qualsiasi diploma di maturità"*, il possesso, da parte del ricorrente, del sopra indicato diploma conseguito presso l'Istituto "Pegaso", di cui il Dirigente Scolastico avrebbe avuto contezza (e avrebbe dovuto accertarlo d'ufficio) dichiarato in domanda dal ricorrente quale titolo di accesso al profilo di assistente amministrativo, in quanto idoneo a consentire l'accesso anche al profilo di collaboratore scolastico, dovrebbe consentire al ricorrente di permanere nella graduatoria di istituto in questione, proprio per il profilo di collaboratore scolastico, in virtù dell'unicità del modulo di domanda presentato nel 2017 e/o di un non meglio identificato meccanismo di traslazione ad altra sede (*rectius*: altra qualifica professionale) – il profilo di collaboratore scolastico – di un requisito invece espressamente indicato dal ricorrente stesso come titolo di accesso dichiarato ad altri fini (ossia esclusivamente per il profilo di assistente amministrativo, cosa che è stata accertata nel caso di specie proprio per tale profilo).

- Orbene, sul punto va osservato con vigore che l'assunto avversario, secondo cui vi sarebbe stata, nel caso di specie, una condotta illegittima dell'Amministrazione resistente, operata in danno di parte ricorrente, trova un'immediata ed evidente smentita alla luce della mera lettura del testo del D.M. 640/2017 e delle istruzioni che in esso sono delineate.
- Al riguardo, si evidenzia che tale decreto, in relazione alla materia di cui si viene specificamente scorrendo in queste righe, espressamente prevede, all'art. 2.4, che "hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al **profilo professionale richiesto**", così di fatto evidenziando che il titolo di studio dichiarato dall'istante in domanda debba essere valutato, al fine di considerarne la validità, solamente in relazione allo specifico singolo "profilo professionale richiesto" per il quale esso è stato indicato e, dunque, non, in generale, in relazione alla sua validità quale titolo



per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per qualsivoglia profilo professionale, ossia a prescindere dalla considerazione dello specifico perimetro – il profilo professionale richiesto – in cui esso è stato espressamente e formalmente dichiarato in domanda.

- In sostanza, l'art. 2.4., ove interpretato correttamente, implica che **possono essere iscritti nelle graduatorie di istituto, con riferimento ad ogni rispettivo specifico profilo professionale indicato in domanda, coloro che, per ciascuno specifico rispettivo profilo professionale ambito e indicato in domanda, abbiano dichiarato il possesso di un titolo di studio che sia considerato valido in relazione allo specifico professionale in ordine al quale esso è stato indicato.**

Nulla più.

Tale articolo, invece, non vuole assolutamente significare, come invece erroneamente ipotizza controparte, che un titolo di studio, ovunque dichiarato nella domanda, ossia considerato indipendentemente dal profilo professionale per l'accesso al quale esso sia dichiarato, possa costituire valido titolo per l'inserimento in graduatoria in relazione ad ogni profilo professionale per il quale esso sia da ritenersi astrattamente valido e valutabile, anche laddove esso non sia stato specificamente indicato dall'istante come titolo di studio di accesso a quel determinato profilo professionale.

- In altri termini ancora, l'art. 2.4 citato può essere interpretato correttamente solo nei seguenti termini: **chi indichi, ad esempio, un titolo di studio ritenuto valido per l'accesso alle graduatorie in questione con riferimento esclusivo al profilo professionale di assistente amministrativo, non può pretendere che tale titolo di studio sia considerato e valutato anche al fine della sua eventuale iscrizione nelle medesime graduatorie per il diverso profilo di collaboratore scolastico, per il quale, in domanda, manca il riferimento ad esso.**

- E tutto ciò si noti, risponde appieno all'esigenza di prendere in rigorosa considerazione, al fine della formazione delle graduatorie di istituto per cui è causa, solamente tutto quanto è stato espressamente formulato dall'istante nella domanda in ordine ai titoli di studio dichiarati come valutabili per un certo profilo professionale e non per altri profili professionali, senza che possano residuare possibili ampliamenti, forieri tra l'altro, astrattamente, di disparità di trattamento nei confronti di altri istanti, magari più precisi nella formulazione della domanda, tali da estendere la validità del titolo di studio, dichiarato in relazione ad un determinato profilo professionale, anche ad altri profili professionali in cui tale titolo di studio non risulti dichiarato. **Il tutto, lo si nota *ad abundantiam*, risponde esattamente anche al principio sancito dall'art. 7.3 del D.M. 640/2017, secondo cui, infatti, “nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda”.**

- Ebbene, nel caso di specie **risulta documentalmente, nonché per espressa ammissione anche dell'avverso patrocinio, che il ricorrente ha dichiarato, nella domanda per cui è causa, il possesso del diploma di maturità conseguito presso l'Istituto “Pegaso”, solamente con esclusivo riferimento al profilo professionale di assistente**



amministrativo e non con riferimento al profilo professionale di collaboratore scolastico (cfr. la pag. 3/11 dell'odierno doc. –all. n. 2).

Va da sé, pertanto, contro ogni tema di smentita, che tale diploma di maturità, vincolato come esso è stato, in domanda, per espressa volontà dell'istante odierno ricorrente, allo scopo di indicare all'Amministrazione un titolo di studio valido ai fini dell'inserimento in graduatoria per il solo profilo di assistente amministrativo, non possa essere dall'Amministrazione preso in considerazione, alla luce dei principi sopra richiamati, per la valutazione della posizione del ricorrente in ordine al suo inserimento in graduatoria anche per il profilo di collaboratore scolastico.

- Ne consegue, per tale via, che l'Amministrazione resistente, a propria volta vincolata, ai sensi dell'art. 7.3 del D.M. 640/2017, alle indicazioni fornite dal ricorrente nella domanda, non ha potuto riferire il diploma di maturità conseguito dal ricorrente presso l'Istituto "Pegaso" anche al profilo di collaboratore scolastico, di talché –non essendovi di fatto alcuno spazio per il soccorso istruttorio erroneamente invocato da controparte e non applicabile alle graduatorie d'istituto scolastiche (ed è attinente, tra l'altro ai procedimenti amministrativi ex L. n.241/90/contratti pubblici, vertendosi, come sopra ampiamente dedotto, in materia di atti di gestione del rapporto di lavoro privato) – il ricorrente, trovatosi, per propria scelta, ad avere indicato, per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, un titolo non veritiero e/o comunque non valutabile (quello conseguito presso l'Istituto "Schola Albiniani"), è stato legittimamente depennato dalle graduatorie per cui è causa in relazione a tale profilo di collaboratore scolastico.

- D'altronde, quanto si viene dicendo trova conferma, da un lato, alla luce delle note allegate al modello di domanda per cui è causa, e, dall'altro lato, alla luce dell'analisi della struttura anche grafica – ma indicativa della *ratio* ad essa sottesa – del modello di domanda stesso.

- Sotto il primo profilo, infatti, la nota 11 del modello di domanda D1, inerente la compilazione della Sezione C della stessa, ossia la compilazione della domanda specificamente oggetto delle contestazioni costituenti materia del presente giudizio, espressamente prevede, con estrema chiarezza, a titolo di istruzioni per l'istante in ordine alle modalità di corretta compilazione dei relativi campi: "Barrare la/e casella/e relativa/e alla/e graduatoria/e di circolo e di istituto di interesse, indicando le rispettive modalità di accesso" (all. 6).

Non è chi non veda, sul punto, come il chiaro riferimento, ora riportato, alla necessità di indicare, per l'istante, le "rispettive" modalità di accesso, in relazione ovviamente ai vari profili professionali indicati nella Sezione C della domanda, implichi che, in tale domanda, per ogni peculiare profilo professionale ambito dall'istante, e solo per ciascuno di essi, debbano essere indicate – da parte dell'interessato – e prese in considerazione – da parte dell'Amministrazione, solamente i titoli di accesso specificamente e rispettivamente evidenziati e fatti valere dal compilatore della domanda, senza alcuna possibilità, dunque, di utilizzare in relazione ad un profilo professionale un titolo di accesso indicato solamente per un altro profilo professionale.

- Sotto il secondo profilo, preme evidenziare che la stessa suddetta Sezione C della domanda *de qua* è strutturata graficamente secondo una chiara suddivisione in cui, accanto (meglio, sotto



la relativa dicitura) al riferimento ad ogni singolo e specifico profilo professionale potenzialmente oggetto di domanda (Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere, Addetto aziende agrarie, Collaboratore scolastico), è indicato il campo “Titolo di accesso”, da compilarsi da parte dell’interessato (cfr pag. 3 dell’odierno doc. 6).

Ora, tale strutturazione grafica della domanda è chiaramente rispondente alla logica ispiratrice che si è fino ad ora esposta, ossia al **principio per cui, al momento della compilazione della domanda, da parte dell’istante interessato, e al momento successivo della valutazione delle dichiarazioni ivi rese, da parte dell’Amministrazione, il parametro da adottare per una corretta lettura del contenuto della domanda medesima non può essere se non quello di prendere in esclusiva considerazione, per ogni profilo professionale indicato come ambito dall’istante, solo ed esclusivamente lo specifico titolo di accesso che dall’istante medesimo sia stato inserito come titolo da valutarsi in relazione a quello specifico profilo professionale.**

Se, invero, si fosse ritenuto di non adottare, quale criterio per la valutazione della domanda, il criterio della necessaria assoluta corrispondenza tra profilo professionale richiesto e titolo di accesso correlativamente indicato dall’istante, ma si fosse invece ritenuto di potere utilizzare per la valutazione, per ogni profilo professionale indicato dall’istante, qualsiasi titolo di accesso indicato, ove sufficiente e idoneo, indipendentemente dalla sua pregressa intervenuta associazione, in domanda, ad uno specifico profilo professionale, il modello di domanda medesimo avrebbe dovuto essere strutturato, graficamente, in altro modo, ad esempio secondo una suddivisione in due campi, il primo destinato all’elencazione dei profili professionali ambiti, il secondo al complesso dei titoli di accesso fatti valere dall’istante.

Esemplificando ulteriormente, qualora si fosse ritenuto di operare secondo gli – erronei – rilievi effettuati oggi, sul punto, da controparte, la domanda avrebbe dovuto essere strutturata secondo uno schema, da compilarsi da parte dell’istante, esemplificativamente simile a quello ora sotto proposto:

A. PROFILI PROFESSIONALI

- ☐ Assistente amministrativo
- ☐ Assistente tecnico
- ☐ Cuoco
- ☐ Guardarobiere
- ☐ Infermiere
- ☐ Addetto aziende agrarie
- ☐ Collaboratore scolastico

B. TITOLI DI ACCESSO:

- ☐ Titolo di accesso _____ conseguito nell’a.s. ____/____
Presso _____ votazione riportata _____
- ☐ Titolo di accesso _____ conseguito nell’a.s. ____/____
Presso _____ votazione riportata _____
- ☐ Titolo di accesso _____ conseguito nell’a.s. ____/____
Presso _____ votazione riportata _____
- ☐ Titolo di accesso _____ conseguito nell’a.s. ____/____



Ma, invece, lo schema della domanda (si veda la domanda dell'odierno ricorrente stesso oggi prodotta) non corrisponde affatto a tale esempio, e, dunque, non può corrispondere alle avversarie pretese, in quanto esso è, invece, strutturato secondo il seguente schema, chiaramente corrispondente al principio dell'esclusiva, necessaria e piena corrispondenza tra profilo professionale ambito e relativo titolo di accesso indicato in relazione unica ed esclusiva ad esso, e solo ad esso:

☐ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Titolo di accesso _____ conseguito nell'a.s. ____/____

Presso _____ votazione riportata _____

☐ ASSISTENTE TECNICO

Titolo di accesso _____ conseguito nell'a.s. ____/____

Presso _____ votazione riportata _____

☐ CUOCO

Titolo di accesso _____ conseguito nell'a.s. ____/____

Presso _____ votazione riportata _____

☐ GUARDAROBIERE

Titolo di accesso _____ conseguito nell'a.s. ____/____

Presso _____ votazione riportata _____

☐ INFERMIERE

Titolo di accesso _____ conseguito nell'a.s. ____/____

Presso _____ votazione riportata _____

☐ ADDETTO AZIENDE AGRARIE

Titolo di accesso _____ conseguito nell'a.s. ____/____

Presso _____ votazione riportata _____

☐ COLLABORATORE SCOLASTICO

Titolo di accesso _____ conseguito nell'a.s. ____/____

Presso _____ votazione riportata _____

Non vi può, dunque, essere alcuna contraddittorietà nell'azione amministrativa: **di fatto parte oggi resistente ha, con l'atto di decadenza datato 15.04.2019, sanato e regolarizzato la propria precedente statuizione del 6.4.2019, avvalendosi – tempestivamente e legittimamente – di tutti gli strumenti, funzionali alla migliore gestione possibile del servizio affidato alle sue cure, messi a sua disposizione dell'ordinamento.**

Infatti, non potendovi essere, per tutte le ragioni ampiamente esposte nelle righe e nelle pagine precedenti, spazio per alcun "soccorso istruttorio" da parte della Pubblica Amministrazione (essendo la P.A. vincolata a prendere in considerazione, in virtù del contenuto del D.M. 640/2017, confermato altresì, come si è visto, dalla strutturazione stessa del modello della domanda *de qua*, solamente quanto espressamente dichiarato in domanda dall'interessato in relazione ai singoli specifici titoli di accesso dallo stesso rispettivamente correlati in via esclusiva ai singoli rispettivi profili professionali ambiti), l'Amministrazione stessa ha fatto, successivamente, in data 15.04.2019, con i provvedimenti di cui sopra, un corretto uso dei propri poteri, agendo in sanatoria sulle proprie precedenti valutazioni operate con l'originario decreto di rideterminazione del punteggio del 6-4-2019.



Inoltre si eccepisce e osserva che, anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda esplicita da controparte in relazione all'inserimento in graduatoria con il titolo dell'Istituto Pegaso nel profilo di CS (e conseguente rettifica punteggio), comunque non può essere annullata la risoluzione del contratto e non possono essere attribuiti il punteggio ai fini giuridici e l'ulteriore retribuzione dalla data di risoluzione del rapporto al 30/6/19 (data originariamente prevista di scadenza del contratto), in quanto anche il primo provvedimento del 06-04-19, che aveva mantenuto il sig. Dalla Corte in graduatoria per profilo Coll. scol. rideterminando il punteggio (valutando il diploma dell'ITC Dalla Corte con minor punteggio al posto di quello dell'Istituto "Schola Albiniani" con maggior punteggio) comporterebbe in ogni caso comportato l'annullamento della nomina e della risoluzione del contratto, avendo scavalcato altri aspiranti alla nomina col maggior illegittimo punteggio, essendo indicato nel medesimo atto che il servizio prestato dal 27-9-18 al 6-4-19 è da considerarsi prestato di fatto e non di diritto e non dev'essere attribuito alcun punteggio.

Infatti, come da atti e graduatoria acquisita dal CPIA di Belluno (v. all.1 e 4) un'eventuale ridetermina del punteggio per la graduatoria di CS valutando il diploma dell'Istituto Pegaso comporterebbe un totale di punti 9,00, non sufficiente per una nomina all'epoca della sottoscrizione del contratto (il ricorrente ha avuto la nomina dal 27-9-18 con il predente punteggio di 11,80 punti, scavalcando un notevole numero di aspiranti – **v. all. n.1**).

Nessuna attività, dunque, in violazione dei principi generali di buon andamento e correttezza, né dei diritti fondamentale del lavoratore costituzionalmente garantiti, come asserisce controparte a pag. 9 del ricorso, è stata compiuta dall'Amministrazione resistente, ma, piuttosto, al contrario, è stato realizzato un corretto uso dei poteri valutativi e decisionali di cui l'Amministrazione stessa è munita.

Infine, non può essere di certo rilevante ai fini del *fumus boni iuris* l'illazione secondo cui il dirigente scolastico avrebbe superficialmente e sbrigativamente respinto l'istanza di reclamo del ricorrente nella medesima data di ricezione del 24-4-19, dal momento che il Dirigente scolastico competente, come sopra dedotto (anche in premessa e come risulta nello stesso ricorso), aveva già effettuato un'ampia valutazione della fattispecie, sostituendo e revocando il precedente provvedimento di rettifica del punteggio con quello di esclusione dalla graduatoria, sempre per il profilo di collaboratore scolastico.

Con riserva ogni altra deduzione ed eccezione, sul punto, nonché anche con riguardo ai paventati danni, in ogni caso solo asseriti, e non dimostrati da controparte nel presente giudizio cautelare, in sede di eventuale causa di merito, **si ritiene dunque di avere dimostrato, per tutte le ragioni esposte, la radicale infondatezza delle avversarie pretese e dell'avversario ricorso, in quanto, nel caso di specie, risulta completamente assente il requisito del *fumus boni iuris***

2-B - SULL'ASSENZA DEL PERICULUM IN MORA

Il ricorso avversario risulta poi infondato e da rigettarsi, invero, anche e proprio per l'assenza del *periculum in mora*, ossia per l'assenza di uno dei due requisiti che devono necessariamente ed



indefettibilmente coesistere affinché sia valutabile l'accoglibilità di un'istanza cautelare quale è quella proposta da parte ricorrente nel presente giudizio.

Tutto ciò, si noti, per le chiare ed evidenti ragioni che sono qui di seguito esposte e sintetizzate.

- In primo luogo, si ricorda, invero, che l'intrinseca funzione cautelare del provvedimento ex art. 700 c.p.c. consiste nell'assicurare, in via d'urgenza, che un'eventuale futura pronuncia di merito non resti pregiudicata nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, e che, nei ricorsi proposti ex art. 700 c.p.c. (si cita il provvedimento che segue per la sua chiarezza), "presupposti indefettibili che contemporaneamente devono sussistere ai fini della concessione della tutela in via d'urgenza prevista dalla norma de qua sono il fumus boni iuris, la cui verifica implica la formulazione di un giudizio di probabilità in ordine all'eventuale fondatezza della pretesa, risolvendosi nella comparazione fra l'attendibilità delle prospettazioni svolte dalle parti in conflitto, ed il "periculum" in mora, ossia un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto" (Trib. Castrovillari, sent. 6290/2011).

Ne discende che, come noto e confermato dalla granitica giurisprudenza di settore, l'assenza anche solo del periculum in mora, o comunque di uno dei due requisiti in questione, deve necessariamente determinare il rigetto del relativo ricorso e l'inaccoglibilità delle istanze cautelari proposte. I

- In secondo luogo, si ricorda, altresì, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata e costante rispetto a quella ora citata, la carenza del periculum in mora è idonea di per sé a giustificare il rigetto del ricorso cautelare, anche a prescindere dall'esame del fumus boni iuris, considerata l'autonomia tra i due presupposti richiesti ai fini di un suo positivo accoglimento (cfr. Trib. Bologna, sez. spec. propr. industr. ed intell. ordinanza 12 aprile 2007). Si veda, in materia, a conferma di quanto si viene affermando, anche Trib. Bologna, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, sent. 10.04.2009, in cui è così statuito: "In materia di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sono decisivi ed assorbenti, in caso di dubbio sulla sussistenza del "fumus boni iuris", gli aspetti che attengono all'altrettanto necessario requisito del periculum in mora : tant'è che l'accertamento della insussistenza di un pregiudizio irreparabile esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito, ossia del fumus boni iuris. Il periculum in mora non può mai essere implicitamente riconosciuto: esso presuppone invece il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma; occorre quindi una concreta dimostrazione delle possibili conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocimento legato alla condotta di controparte".

- In terzo luogo, si precisa, inoltre, che il pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c., quale pregiudizio integrante i requisiti del periculum in mora, deve essere anche, perché un ricorso d'urgenza possa trovare accoglimento, irreparabile, ossia avente carattere di effettiva sussistenza contestuale non solo rispetto al momento della proposizione del ricorso d'urgenza, ma anche nel corso del suo svolgimento, e tale da rendere irrecuperabili gli eventuali danni patienti nelle more del giudizio di merito, così che, conseguentemente, esso deve ritenersi insussistente a fronte di circostanze che attestino il venire meno ovvero l'originaria inesistenza dell'attualità, dell'imminenza e, soprattutto, dell'irreparabilità del requisito in questione.



- Orbene, nel caso di specie il *periculum in mora*, presupposto senza la dimostrazione completa del quale, lo si rammenta, non sussistono le esigenze cautelari astrattamente generatrici delle domande presentate in via cautelare d'urgenza da parte ricorrente, non appare supportato, da parte ricorrente, onerata a ciò, da elementi fondanti la dimostrazione circa l'irreparabilità del danno temuto.

- Invero, quanto indicato dalla controparte è riconducibile ad un giudizio prognostico ed ipotetico della situazione.

A tal proposito, va detto che nel ricorso depositato non risulta allegata una sufficiente documentazione probatoria atta a far ritenere dimostrato il predetto *periculum* quale *periculum irreparabile*.

Difatti si ricorda che è onere di parte ricorrente provare la rigorosa dimostrazione dei fatti posti a base della domanda cautelare d'urgenza, che rimane il rimedio residuale ed eccezionale rispetto al ricorso ordinario, così come dimostrato da ampia e costante giurisprudenza in materia.

Circostanza di per sé sufficiente a far dichiarare non ammissibile il presente ricorso.

È doveroso rammentare, sul punto, invero, che l'intrinseca funzione cautelare del provvedimento ex art. 700 c.p.c. consiste nell'assicurare, in via d'urgenza, che un'eventuale futura pronuncia di merito non resti pregiudicata nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria.

Si sottolinea, pertanto, la natura temporanea ed accessoria dell'odierno provvedimento invocato, inidoneo di certo alla fattispecie oggi rappresentata, nella quale il *periculum in mora*, presupposto senza la dimostrazione completa del quale non sussistono le esigenze cautelari astrattamente generatrici delle domande presentate in via cautelare d'urgenza da parte ricorrente, non appare supportato, da parte ricorrente, onerata a ciò, da sufficienti allegazioni probatorie circa l'imminente irreparabilità del danno temuto, benché l'onere di allegazione a carico del ricorrente sia doveroso e stringente.

Ma vi è di più.

- Si rileva, inoltre, che questa Amministrazione resistente ritiene che in ogni caso non vi sia alcun rischio di pregiudizio irreparabile sulla posizione del ricorrente, in relazione ai fatti per cui è causa.

Infatti, non si ravvisano le ragioni per la sussistenza di alcun pregiudizio irreparabile alla professionalità e alle opportunità di carriera di parte ricorrente.

Nel caso in esame, invero, risulta *per tabulas* che l'attuale situazione del ricorrente non appare minacciata in modo irreparabile, nelle more di un possibile giudizio di accertamento, rimanendo, tra l'altro, lo stesso ancora inserito nelle graduatorie per il profilo di assistente amministrativo.

Infatti, lo si rileva sin d'ora, il ricorrente non ha dimostrato o fornito elementi di prova tali da escludere ogni forma di altro reddito eventualmente percepito ovvero di sostentamento, e non ha comunque perso la retribuzione percepita dal 27.09.2018 fino alla risoluzione del contratto del 06.04.2019, in applicazione dell'art. 7.7. del D.M. n.



640/17 e del principio generale di cui all'art. 2126 c.c. (c.d. rapporto contrattuale di fatto).

Evidente, dunque, emerge la considerazione per cui, in tema di "*periculum in mora*", il dedotto danno di natura economica di per sé non costituisce un pregiudizio di natura irreparabile.

- Peraltro, ai fini della sussistenza del "*periculum in mora*", l'imminenza del danno, più che a un criterio cronologico, deve essere parametrata alla possibilità di ravvisare elementi di fatto diretti già alla produzione del pregiudizio che deve essere iniziato o almeno direttamente ed univocamente possibile, così da poter ritenere in base ad una valutazione probabilistica che l'evento dannoso possa verificarsi in tempi brevi.

Controparte sul punto, oltre alle affermazioni di principio, però, non adempie all'onere della prova, che le incombe, sia pure in termini di probabilità e non di certezza, dell'imminenza del pregiudizio, da individuarsi non già in uno stato soggettivo di timore, ma in una situazione oggettiva, riscontrabile sulla base delle circostanze dedotte che, diversamente appare qui smentite *per tabulas*.

- Inoltre, si segnala che le ragioni indicate dal patrocinio del Sig. Della Corte a sostegno della irreparabilità del pregiudizio attengono agli effetti pregiudizievoli che il provvedimento di depennamento e revoca del rapporto di lavoro patito abbia sulle possibilità di migliorare, attraverso contratti a tempo determinato, la propria posizione lavorativa, essendo la domanda presentata valevole fino al 2020.

Ora, è noto che, per giurisprudenza ormai consolidata e costante, nei casi analoghi a quello *de quo* "il *periculum in mora* non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve fondarsi su elementi concreti che incombe al ricorrente allegare e dimostrare in virtù del principio dell'onere della prova, di talché non è sufficiente la qualità del lavoratore o l'asserita violazione di un diritto del lavoratore per giustificare l'adozione di un provvedimento d'urgenza, ma rilevano le condizioni personali e la fattispecie nella sua concretezza e contingenza", dal momento che "l'asserito stato di disoccupazione non può assurgere al rango di emergenza qualificante perché è circostanza drammaticamente comune a tutte le controversie di licenziamento" ed "è necessario che la domanda cautelare sia suffragata da specifiche dettagliate dedotte e dimostrate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quella rappresentata dalla natura della causa" (ci si riporta ancora, per mera comodità, *ex multis*, a Trib. Bari, Sez. Lav., ord. n. 10157 del 17.10.2012).

Ebbene, l'avverso patrocinio, in atti, si limita a porre in essere la sopra detta affermazione sulle difficoltà economiche del ricorrente, ma solo affermando tutto ciò, senza in realtà nulla provare e dimostrare ad eccezione della circostanza che, per effetto del complesso dei provvedimenti impugnati, il ricorrente si è trovato privo di occupazione, alloggiando ancora in Feltre al momento della proposizione del ricorso e lontano dalla propria residenza e famiglia in Santa Maria Capua Vetere, senza allegare nulla al riguardo.

Al riguardo occorre comunque considerare che la

Non basta, insomma, che il ricorrente affermi, in giudizio, di trovarsi attualmente senza un impiego, ove poi, oltre a tali – mere – affermazioni, essa ometta di dedurre e provare, nel concreto, la propria complessiva effettiva situazione patrimoniale, reddituale, familiare (ad es., numero di familiari conviventi, numero di eventuali figli a carico, eventuali proprietà



immobiliari, ecc.), ovvero il fatto di avere, ad esempio, già ottenuto rifiuti in sede di colloqui di lavoro, o, a monte, prima ancora dell'effettuazione degli stessi, rimanendo così la sua difficoltà, connessa all'eventuale carenza di impleto, ancora, solamente potenziale.

Quanto si viene affermando, d'altro canto, trova ulteriore e definitiva conferma anche e proprio nel decreto cautelare n. 2595/2019 del Tribunale di Venezia, secondo il quale è fissato il principio per il quale “sotto il profilo del periculum in mora ... si rileva che lo stato di inoccupazione non fonda di per sé quella situazione di minaccia di pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c.”.

- Tale pregiudizio, poi, affermato come esso è, senza alcun riscontro in tema di riscontro probatorio atto a dotarne di concretezza le affermazioni in cui esso consiste, non si profila così irreparabile, come sostenuto dalla giurisprudenza sopra riportata, da non poter attendere gli esiti della fase di merito del presente giudizio, anche per altre ragioni.

In primo luogo, infatti, non è da ritenersi, al 25 giugno 2019 (data di svolgimento della prossima prima udienza), e neppure al 7 giugno 2019 (data di iscrizione a ruolo del presente ricorso), “imminente” l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, come invece asserisce controparte: tra la data di proposizione del ricorso (7.06.2019) e l'inizio del prossimo anno scolastico (01.09.2019), invero, passeranno tre mesi, ossia un tempo che non può, in sé, per così dire fisiologicamente, ritenersi imminente.

Ciò è tanto più vero, inoltre, ove si consideri che potranno essere conferite eventuali supplenze da III fascia d'Istituto solo ad anno scolastico iniziato (metà settembre circa).

Ne consegue che, anche sotto angolo visuale, non può esservi alcuna imminenza o irreparabilità della posizione di parte ricorrente, così che, a cascata, non può ritenersi sussistente, *tout court*, il *periculum in mora*.

- Da tutto quanto si è esposto consegue ancora, pertanto, che, nel caso di specie, non si può assolutamente più in alcun modo configurare, in ogni caso, il necessario presupposto del *periculum in mora*, posto che, per il ricorrente, invero, non sussiste alcun pregiudizio attuale, imminente e irreparabile di sorta.
- Infine alcun diritto al risarcimento del danno può riconoscersi nel giudizio di specie, in quanto attinente alla fase di merito e, comunque, insussistente, infondato e non provato, per tutto quanto sopra esposto.

Per tutti i motivi sopra spiegati, essendo il ricorso cautelare in oggetto sprovvisto del requisito del *fumus boni iuris* e di quello del *periculum in mora*, la resistente Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, conclude affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

- Rigettare, previa integrazione del contraddittorio di cui al punto n.1), le domande cautelari del ricorrente per mancanza dei requisiti di legge previsti quali presupposti per la misura cautelare per cui è causa, e, pertanto, del *fumus boni iuris* e/o del *periculum in mora*, per tutto quanto dedotto ed eccepito ai punti 2-A) e 2-B);
- con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.

In via istruttoria:

- Si impugna tutto quanto depositato e richiesto *ex adverso*, e si producono in copia i seguenti documenti:
 - 1) Graduatoria ATA III fascia CPIA di BL;
 - 2) domanda III fascia ATA 2017 - Della Corte S.;
 - 3) Corrispondenza CPIA BL con Schola Albiniani e USR Campania- UAT-CE;
 - 4) Decreti- provv- CPIA Belluno;
 - 5) DM n.640/17;
 - 6) Allegato D1 – modello di domanda inserimento in graduatorie di istituto terza fascia.

Si fa riserva di ulteriormente dedurre e produrre in relazione all'eventuale fase di merito.

Ai sensi della normativa vigente in materia di contributo unificato, si dichiara che nulla è dovuto, non modificandosi domande già proposte e non presentandosi domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo.

Salvis Iuribus

Venezia-Mestre, 24 giugno 2019

Il Funzionario incaricato
Alessandro Mari

